

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.69/50429/2013

OGGETTO: COMUNE DI CARIGNANO - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carignano, con deliberazione del C.C. n. 50 del 09/10/2013, trasmesso alla Provincia in data 04/11/2013 (pervenuta il 05/11/2013) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 065/2013)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 50 del 09/10/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- riconoscere nella cartografia di Piano e regolamentare con specifica classificazione e normativa urbanistica alcune attività produttive esistenti in aree sparse ed in particolare in: Strada Castagnole, Corso Torino, Cascina Sesseno e Borgata Brillante;
- stralciare l'area *Ic4* con destinazione urbanistica produttiva e tuttora inattuata, riclassificandola in attività agricola;
- proporre la demolizione di due fabbricati fatiscenti a sud della Borgata Brassi e la ricostruzione a parità di volumetria residenziale su un terreno limitrofo;
- riclassificare la superficie di 700 mq attualmente perimetrata da una recinzione muraria, da *Aac* (Aree agricole di cornice e di salvaguardia al territorio edificato esistente) a *RC* (Residenziale di completamento), ricomprendendo in un unico ambito la porzione di giardino pertinente all'abitazione;
- ricomprendere un lotto già edificato all'interno della perimetrazione del nucleo frazionale Af di Ceretto;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, la deliberazione C.C. 50 del 09/10/2013 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;

- contiene un prospetti numerico che evidenzia "*.....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

dato atto che la Variante in oggetto è stata sottoposta, preventivamente alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e l'Organo Tecnico Comunale con il Verbale del 12/09/25013, sentiti i Soggetti con Competenze Ambientali (S.C.A.), esprime parere di esclusione dalla procedure di V.A.S., sottolineando l'esigenza di acquisire nei documenti della Variante le misure di sostenibilità ambientale indicate nel Documento Tecnico e richiamate dai S.C.A.;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale espresso in sede di Valutazione Ambientale Strategica prot. n. 00148174/2013/LB6-Tit.:10.4.2 del 05/09/2013;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carignano con deliberazione C.C. n. 50 del 09/10/2013, le seguenti osservazioni:
 - come suggerito dal Servizio provinciale "Valutazione Impatto Ambientale", nella fase di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., sarebbe opportuno integrare gli Atti della Variante, inerenti la proposta 1b (Ditta Bauducco) con specifici approfondimenti progettuali per definire l'ambito di raccordo ambientale sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, (visto la vicinanza con l'area protetta nazionale/regionale compresa nel corridoio fluviale del PO); inoltre è opportuno integrare tale progetto con un tratto di pista ciclabile, già previsto dal PTC2 che si sviluppa sulla sponda sinistra del PO fra Carignano e La Loggia a continuazione del tratto già realizzato tra la Loggia e Torino;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Carignano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 12/12/2013

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale